



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**Alla
Presidenza del Consiglio dei ministri
Commissario straordinario per la ricostruzione nei
territori dell'isola di Ischia interessati dal sisma del 21
agosto 2017**

RILIEVO

Oggetto: ordinanza speciale n. 5 dell'8 agosto 2023, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 - Finanziamento interventi relativi alla gestione dei fanghi e dei materiali inerti da liquefazione e colata conseguenti all'evento calamitoso del 26 novembre 2022 di cui all'art. 5 - sexies del D.L. n. 186/2022 nonché altri interventi e misure di accelerazione post frana 2022 e post sisma 2017 (prot. Cdc. n. 44847 del 9 agosto 2023)

Al fine di completare il procedimento di controllo del provvedimento in oggetto si rappresenta la necessità di acquisire chiarimenti e integrazioni documentali in merito agli aspetti di seguito riportati.

1. Approvazione dell'elenco degli interventi per la gestione dei fanghi

a) L'art. 5 *sexies* del d.l. n. 186/2022 (conv. dalla l. n. 9/2023) prevede che, con riferimento alla gestione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all'evento calamitoso del 26 novembre 2022, il Commissario straordinario esercita i poteri di cui al comma 1 dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in deroga ai termini ivi previsti, provvedendo, con apposite ordinanze ai sensi del comma 1, a individuare più siti destinati allo stoccaggio provvisorio: a tali fini il successivo comma 3 prevede un'autorizzazione di spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2023.

A fronte di tale chiara base giuridica, l'ordinanza, senza richiamare l'esercizio di poteri riferibili al citato art. 191 del d.l. n. 152/2006, dichiara genericamente, nelle premesse, la riconducibilità delle attività ivi previste, afferenti alla gestione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione, sia alla lettera b) che alla lettera d) dell'articolo 25, comma 2, del codice di protezione civile di cui al d.lgs. n. 1/2018, in ragione della natura degli interventi: dal combinato disposto dell'art. 5 *ter* del d.l. n. 186/2022 e dell'art. 25, comma 2, del codice della protezione civile, si desume, però, come il legislatore abbia inteso riservare al Commissario delegato per l'emergenza (nominato con ordinanza del Capo Dipartimento

per la protezione civile n. 948/2022), e non al Commissario straordinario, l'ambito di operatività degli interventi di cui alla lettera b) del citato art. 25, comma 2.

L'ordinanza precisa, invero, che, ove la destinazione dei suddetti materiali avvenga nel contesto della realizzazione di opere infrastrutturali, le relative attività sono da ricondurre alla fattispecie di cui alla lettera d) dell'art. 25, comma 2, sopra citato (rientranti nella competenza del Commissario straordinario sisma), senza chiarire, però, se e in che termini, per gli interventi per la gestione dei fanghi approvati all'art. 1, sia stata riscontrata la riconducibilità a siffatta ipotesi.

b) Sotto altro profilo l'art. 1 approva un elenco di 11 interventi di somma ed estrema urgenza per la gestione dei fanghi per un importo complessivo di € 12.615.412,81, stabilendo che al fine di assicurare il necessario raccordo con le misure precedentemente adottate dal Commissario delegato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 2022, il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi, subentrando, per gli interventi già avviati dal Commissario delegato, in tutti rapporti giuridici in corso, che proseguono agli stessi patti e condizioni già in essere senza che debbano essere adottati ulteriori atti o provvedimenti.

Da tale formulazione del provvedimento non è dato evincere se vengano in questo contesto finanziati nuovi interventi di somma ed estrema urgenza con una loro specifica copertura finanziaria o se si realizzi una mera modifica della copertura finanziaria di interventi già in essere; non risulta, altresì, chiaro lo stato di realizzazione degli interventi già avviati dal Commissario delegato e le attività amministrative poste in essere al fine di attuare detto subentro.

Si chiedono documentati chiarimenti sulle questioni sopra esposte.

Si chiede, inoltre, di motivare, per gli interventi nn. 3, 4, 5 e 6, l'individuazione, direttamente con l'ordinanza, di EVI S.p.A. come soggetto attuatore.

2. Realizzazione di una vasca di colmata da riempire con materiale di risulta e realizzazione a mare dell'estensione dell'alveo tombato denominato "Pio Monte della Misericordia" con relativi adeguamenti urbanistici" del Comune di Casamicciola Terme

Si chiede di chiarire su che base si sia provveduto, già con la presente ordinanza, all'approvazione e alla quantificazione dei costi dell'intervento sopra indicato, tenuto conto che il soggetto attuatore provvederà a redigere solo in un secondo momento, entro il 30 settembre 2023, il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) di cui all'allegato I.7 del decreto legislativo n. 36/2023; non a caso l'art. 2, comma 6, dell'ordinanza fa riferimento al fatto che la determinazione dell'importo definitivo dell'intervento sarà possibile solo all'esito delle risultanze progettuali e delle determinazioni della conferenza dei servizi.

3. Ulteriori misure per il ripristino con miglioramento/adeguamento sismico e la ricostruzione di immobili con struttura ordinaria, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017

Con riguardo all'art. 5 dell'ordinanza, si chiede di fornire ulteriori delucidazioni sulle ragioni di ammissione all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del d.lgs. n. 36/2023,

superando quanto disposto dall'ordinanza del Commissario Straordinario n. 7 del 27 settembre 2019 per le richieste di contributo per gli interventi di riparazione degli edifici privati danneggiati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, che viene motivata, tra l'altro, con la circostanza che diversi operatori economici locali, sprovvisti della necessaria qualificazione per l'esecuzione di lavori di importo superiore ai 258.000, sarebbero impossibilitati a concorrere per il ruolo di affidatario dei lavori.

4. Norma finanziaria

Nel rilevare la poca omogeneità dei provvedimenti ricompresi nella presente ordinanza, si osserva che, in disparte gli interventi finanziati con risorse a valere sull'art. 5 *sexies* del d.l. n. 186/2022, per gli oneri relativi all'attuazione degli altri interventi viene fatto generico riferimento alle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del d.l. n. 109/2018; nelle premesse dell'ordinanza si segnala, altresì, che l'Agenzia del Demanio, in qualità di soggetto attuatore di alcuni degli interventi di cui alle ordinanze speciali del Commissario straordinario nn. 1, 2 e 3 del 11 aprile 2023, ha rappresentato la necessità di aumentare la percentuale di erogazione dei fondi prevista, dalle succitate ordinanze, nelle prime fasi degli interventi al fine di assicurare la copertura degli affidamenti inerenti alle indagini preliminari e ai servizi tecnici.

Ciò posto, si chiede, di fornire, apposito riscontro documentale delle risorse ad oggi presenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19 del d.l. n. 109/2018, comprovandone l'adeguatezza a dare copertura agli interventi approvati con la presente ordinanza e al fondo di 3 milioni di euro per la demolizione e messa in sicurezza degli edifici di cui all'art. 4 della stessa ordinanza di cui si chiede di motivare ulteriormente l'istituzione anche alla luce delle risorse già individuate al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14 dell'ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023.

Nel richiamare l'attenzione sul termine previsto il riscontro al presente rilievo (quindici giorni), derivante dal combinato disposto dell'art. 27, comma 1, l. n. 340/2000, dell'art. 5 *ter*, comma 5, del d.l. n. 186/2022 e dell'art. 33, comma 1, del d.l. n. 189/2016 (conv. dalla l. n. 229/2016) si trattengono gli atti qui pervenuti e si rimane in attesa dei chiarimenti che si riterrà di fornire al riguardo o della richiesta di ritiro del provvedimento di cui si tratta.

Il Magistrato istruttore
Ottavio Caleo
firmato digitalmente

Il Consigliere delegato
Cinzia Barisano
firmato digitalmente